

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 13/02/2020

## FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 15/12/2009 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 30/06/2010, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso, calcolato secondo il criterio lineare proporzionale, della somma di € 737,30, di cui € 387,01 a titolo di commissioni intermediario, € 279,51 a titolo di commissioni intermediario del credito ed € 70,78 a titolo oneri assicurativi non maturati, oltre interessi dalla data di estinzione anticipata.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- l'irricevibilità del ricorso, stante l'assenza di un precedente valido reclamo; in particolare, rappresenta che per la presentazione di quest'ultimo non sarebbe stata conferita una idonea procura nei confronti del rappresentante volontario, difettando l'autenticazione della firma del rappresentato;
- l'estraneità della controversia all'ambito di applicazione dell'art. 125-*sexies*, comma 1, TUB, posto che il finanziamento in oggetto risulta essere estinto dal mese di giugno 2010 e quindi antecedentemente all'entrata in vigore della menzionata normativa (irretroattiva ai sensi dell'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile);
- di aver rimborsato al ricorrente la somma di € 457,79 mediante assegno circolare del 29/07/2014 (incassato il 02/08/2014), calcolata secondo il criterio *pro rata temporis* "prendendo in considerazione il totale degli oneri assicurativi e delle commissioni finanziarie ... detraendo le spettanze dell'agente (considerate di natura *up-front*)";



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la non rimborsabilità della commissione finanziaria percepita dall'agente (€ 304,92) in quanto riferita esclusivamente all'attività di collocamento e promozione del finanziamento svolta da questi, esauritasi nell'atto della sottoscrizione del prestito.

Chiede, pertanto, in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità del ricorso in quanto presentato in assenza di precedente valido reclamo; nel merito e in via principale, chiede di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto per inapplicabilità dell'art. 125-sexies TUB; in via subordinata, chiede di accertare e dichiarare la correttezza dell'importo già ristorato al ricorrente e, di conseguenza, dichiarare la cessazione della materia del contendere.

## DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

*“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Rilievo preliminare presenta l'eccezione di irricevibilità del ricorso, la quale tuttavia non merita accoglimento. Il Collegio si rifà, sul punto, ai propri precedenti in termini secondo cui: *“le ‘Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari’ non prescrivono particolari formalità per la*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

presentazione del reclamo e, in particolare, non dispongono l'autenticazione della procura conferita dal cliente-ricorrente ad altro professionista che lo rappresenti" (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 70800/18).

Parimenti non meritevole di accoglimento risulta inoltre l'eccezione di inapplicabilità *ratione temporis* dell'art. 125 *sexies* TUB, stante che per costante orientamento ABF il diritto al rimborso degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione del finanziamento è desumibile già dal testo previgente dell'art. 125 TUB (cfr. Coll. di Coord. n. 6167/14, nonché Coll. di Bari, n. 12335/17).

Venendo al merito del ricorso, va rilevata la natura up front della commissione agente – in relazione alla quale l'intermediario ha versato il relativo contratto – essa costituendo corrispettivo per attività circoscritte alla fase antecedente alla conclusione del contratto.

Natura recurring deve invece ascrivere alla commissione intermediario, in quanto corrispettivo di attività destinate a svolgersi lungo l'intero arco temporale di attuazione del rapporto.

Ritiene pertanto il Collegio che, avuto riguardo ai rimborsi effettuati e ribadita la natura recurring degli oneri assicurativi, la domanda del ricorrente possa trovare accoglimento secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento	▶	60
rate scadute	▶	5
rate residue		55

TAN	▶	4,20%
-----	---	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	91,67%
- in proporzione alla quota interessi	84,63%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissione interm. (recurring)	€ 422,19	€ 387,01	€ 357,29	○		€ 387,01
○	commissione agente (up front)	€ 304,92	€ 279,51	€ 258,05	○		€ 258,05
○	oneri assicurativi (recurring)	€ 77,22	€ 70,79	€ 65,35	○		€ 70,79
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
●	rimborsi successivi all'estinzione					€ 457,79	-€ 457,79

tot rimborsi ancora dovuti	€ 258,06
interessi legali	si

### P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 258,06, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS